

*[Handwritten signature]*

vato il frazionamento del detto mutuo, secondo un piano giudicato accettabile dalla C.C. C.C. in seduta del 17 ottobre 1952.

Successivamente, come da estratto del verbale della seduta n. 2543 del 26 settembre u.s., la stessa C.C. C.C. ha preso atto dell'attribuzione all'int. 5 di un vano originariamente facente parte dell'alloggio int. H ed ha variato conseguentemente il piano di frazionamento.

Pertanto all'appartamento int H dovrà essere attribuita una quota di mutuo originario di L. 1.364.000 (in luogo di una quota di L. 1.650.000) e all'appartamento int. 5, una quota di L. 1.186.000 (in luogo di una quota di L. 900.000), oltre, ben si intende, alle rispettive quote proporzionali di mutuo di diritto di commissione.

Le dette modifiche alla ripartizione del mutuo già approvata non comportano alcuna modifica alla parte formale della precedente deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 12 dicembre 1952 con la quale il Direttore generale fu autorizzato: